



COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito web: www.comune.ardore.rc.it

Posta Elettronica: segreteriaardore@libero.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI BISOGNOSI

Sommario:

Articolo 1 – Destinatari

Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni

Articolo 3 – Presentazione della domanda

Articolo 4 – Concessione del contributo

Articolo 5 – Determinazione del contributo

Articolo 6 – Progetti sociali

Articolo 7 – Albo dei Beneficiari

Articolo 8 – Disposizioni finali

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 23 marzo 2012 CON DELIBERAZIONE N. 06

ART. 1 - DESTINATARI

1. Gli interventi economici di cui al presente titolo sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Ardore da almeno anni 1 (uno) anche se non continuatamente:

- a) che si trovino in situazione di disagio socio-economico determinato da un reddito, anche per motivi contingenti, insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare;
- b) che non abbiano parenti tenuti per legge all'obbligo degli alimenti in grado di provvedere in toto a fronteggiare la situazione di disagio, esclusi i soggetti verso i quali i familiari, ancorché obbligati, non provvedono.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni economiche richiedibili ai sensi del presente regolamento consistono in erogazioni a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico finalizzate a sostenere:

- a) spese sanitarie e spese di forniture domestiche essenziali;
- b) spese per servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi la contribuzione alle quali non sia disciplinata da specifici regolamenti.

2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3 sono comunque esclusi dalla possibilità di vedersi concessi contributi:

- a) i richiedenti con reddito ISEE del proprio nucleo familiare superiore alla cifra di € 8.000,00;
- b) i proprietari di altri beni immobili oltre all'alloggio abitato;
- c) i beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni pubbliche concesse nei 180 giorni precedenti alla richiesta al comune del contributo, erogate appositamente al fine di fronteggiare il problema per il quale il contributo è richiesto qualora siano di valore annuo pari o superiore al contributo del quale il richiedente ha documentato il bisogno;
- d) i richiedenti che, senza giustificato motivo, rifiutino valide soluzioni alternative e concretamente realizzabili all'assistenza economica.

3. Per casi sociali peculiari, le prescrizioni di cui al precedente comma possono subire limitate deroghe, adeguatamente motivate attraverso atto formale del Responsabile del Settore competente sulla base di una motivata relazione dell'assistente sociale comunale.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda ai servizi sociali comunali servendosi, se esistente, dell'apposito modello redatto dagli uffici, al quale devono essere allegati:

- a) Isee del proprio nucleo familiare
- b) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti di non percepire contributi e/o agevolazioni in base a speciali disposizioni di legge o da altri Enti pubblici o privati o di percepirli indicando il relativo ammontare;
- c) elenco e indirizzo dei parenti obbligati agli alimenti e ISEE relativa ai nuclei familiari degli stessi o motivata dichiarazione attestante la sussistenza delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo;
- d) documentazione comprovante le necessità di cui all'art. 2 che determinano la richiesta di contributo (ad esempio: scontrini, ricevute e/o fatture, prescrizioni mediche, certificati medici, etc.);

Il Comune può motivatamente chiedere integrazioni alla documentazione presentata ed il richiedente è tenuto a fornirla se vuole vedere istruita la propria domanda.

2. Si dispensa dalla presentazione dell'allegato indicato alla lettera c) del comma precedente nei casi in cui appaia ragionevolmente assai complicato per il richiedente produrre l'ISEE dei nuclei familiari dei parenti tenuti agli alimenti per dimorare gli stessi all'estero, per irreperibilità o altro

motivo ivi incluso quello relativo ad una condizione di tale stato di bisogno debitamente attestato e documentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, sentito l'Assistente Sociale, da rendere indispensabile prescindere dall'ISEE dei parenti.

ART. 4 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'intervento è concesso con determinazione del Responsabile del Settore all'interno del quale opera l'Ufficio dei Servizi Sociali.
2. La cifra erogabile non può essere superiore ad un decimo della cifra massima appositamente indicata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale per contributi a soggetti bisognosi e comunque alla cifra inferiore residuante nel bilancio in corso di esercizio.
3. Il Comune sceglierà le forme più adeguate di erogazione del contributo, decidendo se versare al richiedente o saldare direttamente l'eventuale creditore dello stesso. Nei limiti di valore di cui al comma precedente il contributo può consistere anche in erogazioni non pecuniarie e, sempre nei limiti di valore di cui al comma precedente, salvo che specifici regolamenti comunali, non prevedano misure più favorevoli, nell'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi locali.
4. In favore del medesimo beneficiario non può essere concessa, in un periodo inferiore a 180 giorni, anche attraverso successivi contributi comunali, una somma superiore a quella indicata al comma 2.
5. I beneficiari di erogazioni disposte ai sensi dell'art.5, lettere b), c) e superiori ai limiti di cui al comma 2 del presente articolo, non possono ricevere ulteriori erogazioni entro i 180 giorni successivi alla determinazione di attribuzione dell'erogazione stessa.

ART.5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo, fermi restando i limiti di cui all'art. 4, comma 2, è determinata nell'importo di € 150,00 per soggetti singoli ed €300,00 per nuclei famigliari o soggetti singoli in grave situazione di famiglia disagiata.
2. Se dovesse risultare la presunzione che le risorse del nucleo del soggetto richiedente o dei parenti siano sufficienti a fronteggiare in tutto o in parte le spese per cui è richiesto il contributo, il contributo non verrà erogato o verrà erogato in misura ridotta rispetto a quella richiesta, salvo i seguenti casi:
 - a) entro 20 giorni dall'invio al richiedente, con raccomandata a.r. o con consegna a mano firmata per accettazione, del preavviso di rigetto, o di accoglimento parziale, della domanda, lo stesso faccia pervenire memoria scritta dalla quale si evinca in maniera adeguatamente motivata e documentata che il calcolo presuntivo effettuato non rispecchi la concreta situazione vissuta dal nucleo;
 - b) qualora, tramite documentata relazione dell'assistente sociale, si evinca la alta probabilità che la mancata concessione del contributo nei termini richiesti possa determinare, a causa di obblighi di legge o regolamento ricadenti sull'ente ad altro titolo (ad es: obbligo di contribuzione alla retta in struttura residenziale o pagamento del servizio di assistenza domiciliare), l'esborso, da parte del Comune, di una somma maggiore di quella richiesta o, seppure inferiore, tale da determinare una soluzione che, pur parzialmente meno onerosa, abbia conseguenze sociali per il richiedente tali da non rappresentare una soluzione conforme ai principi di ragionevolezza che devono informare la azione pubblica;
 - c) per richieste che siano considerabili come la prosecuzione di progetti sociali intrapresi negli anni precedenti relativamente al medesimo soggetto qualora la negazione del contributo nei termini richiesti possa comportare con elevato margine di probabilità, per motivi adeguatamente descritti dall'assistente sociale (che attesterà anche la sussistenza nei casi specifici del legame dello scopo

della richiesta con i progetti precedentemente avviati) la vanificazione di quanto già svolto in precedenza.

3. Le erogazioni disposte nei casi indicati alle lettere b), c) del precedente comma non sono soggetti ai limiti di cui all'art.4, comma 2).

4. Il riferimento ai parenti tenuti agli alimenti, alla loro situazione ISEE e all'individuazione di una somma astrattamente pagabile dagli stessi è concepito al solo fine di individuare un criterio obiettivo ed equo per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo a carico del Comune ma non implica, né potrebbe implicare ai sensi delle leggi vigenti, un intervento del Comune presso detti parenti per il recupero delle somme.

ART.6 - PROGETTI SOCIALI

1. L'Assistente Sociale, all'infuori delle regole poste, può avviare, con relazione motivata ed indipendentemente da una apposita richiesta da parte dei cittadini interessati, progetti socio-assistenziali di particolare delicatezza, nel limite massimo della cifra definita in occasione dell'approvazione del bilancio preliminare, quale previsione ulteriore e diversa rispetto allo stanziamento di cui all'art.4, comma 2, successivamente variabile solo per motivate ed eccezionali necessità.

2. Nel calcolo del limite di spesa del comma precedente non rientrano i progetti sociali avviati a seguito di appositi bandi posti in essere da soggetti pubblici diversi dal Comune e finanziati, almeno in parte, da tali soggetti.

ART. 7 - ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30.12.1991 n.412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario provvidenze di varia tipologia a carico del bilancio comunale.

L'albo è predisposto dal servizio Amministrativo ed è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
- la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica con la garanzia alla privacy;
- l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

1. Il servizio Amministrativo cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino e il Comune ne assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità attraverso l'U. R. P..

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le cifre economiche contenute nel presente regolamento si considerano di anno in anno, con decorrenza dall'anniversario dell'effettiva entrata in vigore del regolamento, rivalutate sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo <FOI> registrata dall'ISTAT .

2. Per le tipologie di erogazioni disciplinate da appositi regolamenti comunali si applica la disciplina ivi contenuta.

3. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione.

